

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E INNOVAZIONE n. 211 del 28 settembre 2026

Programma Regionale (PR) Veneto FESR 2021-2027 - Azione 1.1.2 "Sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nei centri innovazione e trasferimento tecnologico per la fornitura di servizi avanzati alle imprese" - Sub A "Investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nei centri innovazione e trasferimento tecnologico per la fornitura di servizi". Modifica dei termini degli acconti e di conclusione dei progetti ammessi all'agevolazione, a valere sul bando per il sostegno agli investimenti nelle infrastrutture di ricerca - DGR n. 1237 del 10 ottobre 2023.

[Programmi e progetti (europei, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si modificano le disposizioni previste dal bando Azione 1.1.2 "Sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nei centri innovazione e trasferimento tecnologico per la fornitura di servizi avanzati alle imprese" Sub A "Investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nei centri innovazione e trasferimento tecnologico per la fornitura di servizi" in riferimento alla data di conclusione dei progetti ammessi all'agevolazione e di presentazione delle domande di pagamento.

Il Direttore

(OMISSIS)

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente atto;
2. di disporre, in relazione al bando di finanziamento per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di ricerca, allegato A alla DGR n. 1237/2023, il posticipo dei termini per la conclusione dei progetti finanziati e per la presentazione delle relative domande di saldo al periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 agosto 2027 per i beneficiari che presentino richiesta;
3. di disporre che la richiesta di proroga di cui al punto 2 debba essere motivata da comprovate esigenze tecniche ed inviata via PEC all'Organismo intermedio Avepa;
4. di stabilire, per i beneficiari che si avvalgono del nuovo termine di cui al punto 2, l'obbligo di presentare, entro il 15 dicembre 2026, una domanda di acconto per una spesa pari almeno al 30% della spesa ammessa;
5. di fissare, per i beneficiari che si avvalgono del termine di cui al punto 2, la finestra di apertura del modulo informatico della domanda di saldo a partire dal 1° giugno 2027 e fino al 31 agosto 2027, salvo quanto già previsto dal bando in merito alla presentazione tardiva della domanda di saldo di cui all'articolo 16 comma 3 del bando;
6. di confermare, per i beneficiari che non presentino richiesta della proroga di cui al punto 2, il termine di conclusione del progetto e di presentazione della domanda di saldo già previsto al 15 dicembre 2026;
7. di estendere alla fattispecie di cui al punto 2 le previsioni di cui all'articolo 18 comma 3 lettera a) e lettera b) del bando rispettivamente in caso di mancata conclusione del progetto e di mancata presentazione della domanda di saldo entro il 31 agosto 2027, salvo quanto previsto all'art 18 comma 4 lettera a);
8. di integrare tra i casi che comportano la decadenza totale del sostegno di cui all'art. 18 del bando, la mancata presentazione della domanda di acconto obbligatorio per una spesa rendicontata e approvata pari ad almeno al 30% della spesa ammessa;
9. di notificare il presente provvedimento all'Organismo intermedio AVEPA – Area Gestione FESR per gli adempimenti conseguenti;
10. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente atto all'interno della sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" del sito internet istituzionale della Regione del Veneto;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel sito internet della Regione del Veneto nella Sezione Bandi Concorsi;
14. di pubblicare il presente atto solo dispositivo nel Bollettino ufficiale della Regione;

15. di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro il termine di decadenza di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza oppure alternativamente presentare ricorso al Capo dello Stato entro il termine di decadenza di 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice ordinario, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro i limiti prescrizionali per l'impugnazione del provvedimento.

Adanella Peron